



ASSOCIAZIONE MUSICALE APS - ETS
"GRUPPO FOLK ARIA DI CASA NOSTRA"
CDA JACUDILETTA - CS, 3
74020 MARUGGIO (TA)
C.F.: 90131140734

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAODINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

L'anno 2025 il giorno 09 del mese di giugno, alle ore 18,00 in Maruggio presso la sede sociale in CDA Jacudiletta, 3 - CS a seguito di regolare convocazione dei soci, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea generale straordinaria dell'Associazione Musicale "Gruppo Folk ARIA DI CASA NOSTRA APS"

È presente il Consiglio Direttivo nella persona dei signori:

- Presidente: Fusco Vittorio;
- Vicepresidente: Dimitri Pietro;
- Segretario: Marzo Carla;
- Tesoriere: Fusco Vittorio.

Sono presenti il numero di 7 associati su un totale di soci 7. Assume la presidenza, il Sig. Fusco Vittorio.

L'adunanza si reputa regolarmente costituita e atta a deliberare. Viene nominato segretario la signora Marzo Carla.

Il Presidente premette:

- che è stata indetta il giorno 09, alle ore 18,00, in questo luogo, l'assemblea generale straordinaria della suddetta Associazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) modifica dello statuto associativo approvato per modifica in data 01/07/2019 per adeguamento alla nuova normativa introdotta dal Dlgs 117/2017;

2) Varie ed eventuali.

- che l'assemblea generale straordinaria in prima convocazione non è stata considerata atta a deliberare per mancato rispetto dei quorum costitutivi previsti dallo statuto, ai fini delle delibere in prima convocazione;

- che sono presenti all'assemblea il 100% degli associati, regolarmente iscritti nel libro soci;

- che pertanto l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, deve ritenersi regolarmente costituita ai sensi dello statuto associativo;

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che bisogna apporre delle modifiche all'ultimo modello di statuto approvato in data 01/07/2019 in quanto carente dell'acronimo APS o locuzione Associazione di Promozione Sociale, e quindi non conforme a quanto richiesto dalla normativa introdotta dal Dlgs 11/2017, causa di impedimento per l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Il Presidente illustra i punti mancanti, fa notare, anche, che si rende necessario procedere all'inserimento di ulteriori articoli per renderlo più completo e consono agli usi dell'associazione, proponendo gli articoli da inserire e rileggendo la formula completa mettendola poi ai voti.

Dopo ampia discussione, l'assemblea, avendo ricevuto tutte le delucidazioni del caso, all'unanimità delibera di approvare lo statuto sottoposto dal Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare e fattesi le ore 20,30, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma.

Il Segretario

Carla Marzo

Il Presidente

Fusco V.

I soci intervenuti

- *Maralle*

Capo

Alto

Fusco L.

Masoro Am Lucie

Fusco

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 19/06/25 serie 3 al n° 728

Imposte liquidate per € 360,00 per n° 1 arch.

L'ADDETTO
Angelo *ARRISANI*
Firma su delega del Direttore Provinciale

ADEGUAMENTO STATUTO
ASSOCIAZIONE MUSICALE APS – ETS “GRUPPO FOLK ARIA DI CASA NOSTRA”
CDA JACUDILETTA – CS, 3 - 74020 MARUGGIO (TA)

ART. 1 – Costituzione - Denominazione, Sede - Durata

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, in conformità al dettato dell'art.35 del D.lgs. 117/2017 e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: “**Gruppo Folk ARIA DI CASA NOSTRA APS**”, con sede legale nel Comune di Maruggio (TA) alla Contrada Jacudiletta case sparse n. 3. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'acronimo APS o la locuzione Associazione di Promozione Sociale ovvero la denominazione ente del Terzo settore dovranno essere adoperati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta effettuata l'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Scopo e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite

L'associazione, ispirata dai valori di Giustizia e Libertà, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: a) la promozione e la diffusione della cultura musicale; b) lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato musicale; c) l'attività didattica aperta a tutti, ed in particolare ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stages di musica; d) la promozione, la ricerca e lo sviluppo del folklore in genere, con organizzazione di scuole di danza, di canto e gruppi folkloristici; e) la presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche, sociali, promosse dalla stessa associazione o da enti pubblici e privati, comitati e/o altre associazioni; f) l'organizzazione e la realizzazione, anche per conto terzi, di manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali; g) l'incentivare di scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri; h) la promozione e l'organizzazione di attività ricreative, viaggi e manifestazioni atti a sviluppare l'associazionismo; i) la realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale, nonché la pubblicazione e distribuzione di riviste, bollettini e notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei.

ART. 3 - Attività

L'associazione, ispirata dai valori di Giustizia e Libertà, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediate lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

2. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale; l'esercizio di dette attività secondarie e strumentali è condizionato sospensivamente all'emanazione del citato Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

ART. 4 - Assenza dello scopo di lucro

L'associazione è apartitica e aconfessionale, essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religioni, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa non persegue alcuno scopo di lucro.

ART. 5 - Ammissione e numero degli associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenza e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- l'indicazione della denominazione, sede, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica nel caso di enti;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 7 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali morali di una certa gravità, all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le Somme versate a titolo di quota associative non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa

ART. 8 – Organi Sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017;
- l'Organo di revisione nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017;

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato esprime un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, spedita a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, quest'ultima non nello stesso giorno, e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approva il bilancio;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sulla esclusione degli associati;
- f. sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal componente più anziano in carica del Consiglio d'amministrazione o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio d'amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che presiede altresì l'Associazione, è nominato dall'Assemblea.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità, e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste dall'articolo 26, comma 6, del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ART. 11 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente presiede il Consiglio d'Amministrazione curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 - Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ART. 14 - L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila, sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guide ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente; esso è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali occasionali erogazioni, contributi, donazioni o lasciti da parte di enti o privati o istituzioni pubbliche o private, o da organismi internazionali. Le entrate dell'associazione sono costituite: a) dalle quote associative che verranno stabilite annualmente dall'Assemblea; b) da eventuali altri contributi che i soci vorranno elargire, anche una tantum, e da ogni altra eventuale entrata o provento che concorra ad incrementare l'attività dell'associazione. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 - Bilancio di esercizio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 19 - Bilancio sociale e informativa sociale

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Se l'associazione consegue ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 20 - Le entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 21 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 22 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per le responsabilità civile verso i terzi.

ART. 23 - Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 24 - Lavoratori

L'associazione può assumere i lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo di amministrazione. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci

ART. 26 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme del codice civile e, dal momento della iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo settore, alle norme del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Museo V

Carlo D'Agostino
Marcello Saba

Oreste

Dr. R.

Luca

Massimo Amatore

dy & fierap
Pro